



# COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

Ufficio del Sindaco

---

ORDINANZA SINDACALE N° 10 del 09/11/2011

**OGGETTO:** Emergenza nubifragio 09 novembre 2011.

## IL SINDACO

- PREMESSO CHE** un violento nubifragio, avente carattere di straordinarietà, imprevedibilità ed eccezionalità, imbattutosi nella mattinata del 09 novembre 2011, ha prodotto effetti disastrosi nel centro abitato, con particolare gravità nel quartiere di Gesù e Maria, nella zona di San Marco, nella frazione di Pasteria- Lapide, arrecando grave pregiudizio all'abitato, alle famiglie, alle vetture, alle strutture viarie, ambientali e territoriali, agli edifici comunali e scolastici, nonché a quant'altro insisteva in loco;
- CHE** fenomeni franosi, esondazioni di torrenti con cedimento di muri di contenimento, allagamento di vie pubbliche, di immobili privati ed esercizi commerciali, con conseguente impraticabilità degli stessi, depositi detritici e di fanghiglia, sterpaglie ed altro materiale, causa immediata e diretta del predetto evento calamitoso, hanno determinato rilevante situazione di pregiudizio alla popolazione ed al territorio e di grave pericolo alla pubblica incolumità;
- RITENUTO** per quanto sopra, estremamente doveroso e necessario intraprendere tutte le iniziative atte a rimuovere la grave situazione di pericolo, certamente non fronteggiabile in economia con il sistema dell'economia diretta;
- RITENUTO** pertanto, dover richiedere, ad imprese private, urgente intervento per la rimozione di detriti e fanghiglia, sterpaglie e materiale vario trasportati dal violento flusso delle acque vadose, fattore di ostruzione a pubbliche vie, immobili privati, alvei di torrenti, onde ripristinare la funzionalità della rete viaria e dei corsi d'acqua, nonché, lo sgombero degli immobili danneggiati allo scopo ultimo di eliminare ogni e qualsiasi situazione di pericolo alla pubblica incolumità;
- ATTESO CHE** si rende, comunque, obbligatorio intervenire per eliminare i rischi connessi all'evento in oggetto, specialmente a salvaguardia della pubblica incolumità;
- VISTO** l'art. 15 della Legge 24 febbraio del 1992, n. 225, secondo il cui disposto il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile ed, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale; quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di Protezione Civile;
- VISTO** l'art. 54, secondo comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, secondo la cui previsione, il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- VISTO** l'art. 12 della Legge 3 agosto 1999, n. 265, il quale prevede che sono trasferiti al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

- VISTO l'art. 108, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 112, il quale prevede che sono attribuiti ai Comuni le funzioni relative:
- all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
  - all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
  - alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le Comunità Montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
  - all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
  - alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti;
  - all'utilizzo del volontariato di Protezione Civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
- VISTA la Legge Regionale n. 14/1998;
- VISTO il "Piano comunale di protezione civile per il rischio idrogeologico" ed il "Piano di emergenza comunale per i rischi ambientali della spiaggia S. Marco" adottato con deliberazione dell G.C. n. 44 del 16/04/2009;

## ORDINA

PER I MOTIVI DI CUI IN PREMESSA,

a) alle ditte sotto indicate:

1. BARONE SALVATORE, via Garibaldi 224/a – Calatabiano;
2. CARUSO FRANCESCO, via Battioni 6 – Calatabiano.

l'esecuzione dei lavori di pronto ed urgente intervento, con l'utilizzo di personale ed attrezzature tali da assicurare la rimozione di ogni situazione pregiudizievole e di pericolo alla pubblica incolumità;

b) al competente ufficio comunale di Protezione Civile di provvedere ai sopralluoghi ed accertamenti dei danni oltre alla stesura di una perizia giustificativa dei lavori stessi, da trasmettere al Responsabile dell'Area per l'approvazione, oltre che per la copertura della spesa, regolarizzabile entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro la chiusura dell'esercizio finanziario.

Calatabiano addì 09 novembre 2011

IL SINDACO  
Arch. Antonio Petralia

